



SENTENZA N. 318/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Michele	Minichini	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74578** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei signori:

1. TANCREDI Francesco, nato il 3/10/1936 a Salerno e residente in Napoli alla Discesa S. Pietro ai Due Frati Nr. 7 Pi. 4 Int. 6 (c.f. TNCFNC36R03H7030), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'Avv. Tammaro Chiacchio (p.e.c.: avvttammarochiacchio@pec.it) e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Dei Mille n. 74 (Studio Legale Chiacchio);

2. RONCETTI Lucia, nata a Lugo (RA) il 10/11/1958 e residente a Bologna in Via La Castiglia n. 6 Int. 2 (c.f. RNCLCU58S50E730W), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'Avv. Tammaro Chiacchio (p.e.c.: avvttammarochiacchio@pec.it) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Dei Mille n. 74 (Studio

Legale Chiacchio);

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 30 dicembre 2024;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 25 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Raffaele Cangiano e l'Avvocato Tammaro Chiacchio in difesa di entrambi i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 30/12/2024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio TANCREDI Francesco e RONCETTI Lucia per sentirli condannare al pagamento in favore della So.Re.Sa dell'importo rispettivamente di € 697.608 e di € 694.181 -o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante- oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Gli odierni incolpati, all'epoca dei fatti direttore generale (TANCREDI) e direttore operativo acquisiti (RONCETTI) della So.Re.Sa (centrale unica di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie nonché di servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. per la Regione Campania), sono destinatari della contestazione a titolo di responsabilità erariale connotata da dolo, per aver violato apertamente e coscientemente i doveri di segreto di ufficio, di lealtà, di

imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici, ponendo in essere *“condotte, confluite poi in provvedimenti palesemente illegittimi, condizionate da accordi preventivi con gli operatori economici interessati alla procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire questi ultimi e avere così un proprio tornaconto personale, in stridente contrasto con l’interesse dell’amministrazione ad ottenere un maggior risparmio nei costi della fornitura”* (cfr. pag. 23 dell’atto di citazione).

Dalle risultanze istruttorie, acquisite dal requirente erariale sia nell’ambito del procedimento penale in cui è sfociata la vicenda oggetto di causa che in quello amministrativo svoltosi in So.Re.Sa, sarebbe emerso che la turbativa, oggetto di contestazione, è consistita nell’aver influenzato il risultato di gara (così deviando il regolare svolgimento della procedura aperta ad evidenza pubblica) assicurando l’aggiudicazione del più consistente lotto di fornitura di albumina umana alla società Eupharmed s.r.l., nonostante la stessa, *“attiva nella vendita di prodotti oftalmici, non avesse, nel suo oggetto sociale, l’attività di produzione di albumina umana, né si occupasse di commercializzare all’ingrosso questo specifico farmaco ed era priva dei requisiti richiesti dal bando per partecipare alla procedura”* (cfr. pagg. 7-8 dell’atto di citazione). I plurimi vizi amministrativi legati all’offerta della predetta società, alla sua ammissione ed alla successiva aggiudicazione, sono state, infatti -ha riferito il requirente- tutte accertate e censurate in sede giurisdizionale amministrativa, dove l’aggiudicazione all’Eupharmed s.r.l. è stata colpita da statuizione di annullamento, confermata anche dal Consiglio di Stato. Nell’atto introduttivo del giudizio la Procura Regionale ha dato conto del

dipanarsi della vicenda dedotta in giudizio, descritta attraverso le fasi salienti della stessa [le intese collusive tra gli imprenditori Petrone e D'Aiuto favorite dagli odierni convenuti, l'alterazione della gara cui le predette intese sono state finalizzate affinché Eupharmed s.r.l. facente capo a Petrone e Biotest rappresentata da D'Aiuto ottenessero l'aggiudicazione del lotto più consistente della fornitura di albumina umana, lo svolgimento della gara in data 20/9/2020 in cui la RONCETTI faceva in modo che Eupharmed s.r.l. venisse non solo ammessa a partecipare nonostante fosse priva dell'A.I.C. (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) riferita a quello specifico farmaco ma addirittura risultasse aggiudicataria di un lotto pari al 26,78% del fabbisogno complessivo, la fase successiva all'aggiudicazione in cui si consentiva alla Eupharmed di suddividere gli ordini di fornitura per evitare di incorrere in inadempienze contrattuali]; in primo luogo, sul punto, l'attore pubblico ha richiamato l'esito degli accertamenti sfociati in sede penale nella sentenza n. 4272/2018 del Tribunale di Napoli che ha riconosciuto la *“responsabilità penale degli odierni incolpati, Tancredi Francesco e Roncetti Lucia, nelle rispettive qualità di direttore generale e di direttore operativo centralizzazione acquisti della So.re.sa., per avere compiuto atti contrari ai doveri dell'ufficio di appartenenza, consistiti essenzialmente nell'aver contribuito con il proprio apporto agevolativo, frutto di una pregressa intesa collusiva, all'ammissione alla gara pubblica indetta dalla So.re.sa il 30.07.2010 e poi all'aggiudicazione alla società Eupharmed s.r.l., riconducibile alla Holding Petrone group, risultata essere priva dei requisiti per partecipare alla procedura ad evidenza pubblica,*

con ciò concorrendo alla realizzazione della turbata libertà di incanti”
(cfr. pag. 17 dell’atto di citazione).

Nell’atto di citazione si è altresì riferito che tale pronuncia penale di primo grado è stata oggetto d’impugnazione, definita con sentenza n. 8006/2020 della Corte d’Appello di Napoli, con la quale sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i reati accertati in primo grado in capo, tra gli altri, agli odierni incolpati, con la precisazione tuttavia che *“per nessuno degli imputati ricorrono i presupposti per un proscioglimento nel merito”*.

Inoltre, il requirente erariale ha accuratamente riportato quanto avvenuto in riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio, in sede giurisdizionale amministrativa, in cui il TAR Campania, con la sentenza n. 1549/2011 (integralmente confermata dal Consiglio di Stato), ha accolto il ricorso presentato dal consorzio tra le imprese CSL Behring, Backster, Grifols e Kedrion avverso il provvedimento di esclusione del medesimo raggruppamento dalla procedura per l'affidamento della fornitura relativa al lotto numero 7 (albumina umana al 20%) chiedendo la riammissione alla gara o, in subordine, la rinnovazione della stessa; ricorso nel cui ambito il medesimo consorzio ha impugnato, con motivi aggiunti, anche la determinazione n. 93 del 10/11/2010 del direttore generale di So.Re.Sa TANCREDI avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara, nella parte relativa all'affidamento della fornitura per il lotto 7 all'Eupharmed per il 26,78% e alla Biotest italia per il 15%. In ragione delle gravi irregolarità riscontrate nella gestione della gara e nel procedimento di aggiudicazione della stessa, il TAR Campania ha infatti disposto la

riammissione in gara dell'ATI illegittimamente esclusa, ha annullato l'aggiudicazione all'Eupharmed e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato con essa da So.Re.Sa.

Infine, nell'atto di citazione si ricorda che con sentenza n. 1631/2013 di questa Sezione Giurisdizionale venne pronunciata condanna dell'odierno convenuto TANCREDI Francesco al risarcimento dei danni patiti da So.Re.Sa per una vicenda analoga a quella per cui qui si procede, decisione integralmente confermata dalla Sezione II d'Appello di questa Corte con sentenza n. 108/2018.

La Procura erariale, così dettagliatamente ricostruita sul piano fattuale la vicenda oggetto di causa, ha esposto le ragioni per le quali la stessa viene reputata causativa di una quadruplice voce di danno: il danno alla concorrenza, derivato dalla circostanza che *“in assenza del cartello tra la Biotest e la Eupharmed, inteso a spartirsi la fornitura a dispetto delle altre ditte titolari di a.i.c. per l'albumina umana, la gara avrebbe potuto avere un esito diverso, sicuramente più vantaggioso, in termini di risparmio di prezzo, per la So.Re.Sa, di quello concluso con la gara alterata”* (cfr. pag. 25 dell'atto di citazione), da addebitare in solido ad entrambi i convenuti e quantificato in € 661.944,00, pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato da So.Re.Sa per la fornitura del 42% circa dei flaconi alle cifre proposte da Eupharmed e Biotest, e quanto la centrale d'acquisto avrebbe pagato invece alla sola Biotest, per il medesimo quantitativo, al prezzo sostenibile di 20 € a flacone; il danno patrimoniale, pari all'importo delle spese sostenute dalla So.Re.Sa per il contenzioso amministrativo di primo e secondo grado, quantificate

dall'Amministrazione in € 14.488,00, anch'esse da imputare per l'intero, in solido, a entrambi gli evocati in giudizio; il danno da disservizio, *“nella articolazione specifica di danno da lesione del vincolo sinallagmatico, per aver indebitamente percepito la retribuzione per un'attività lavorativa invero distratta, almeno in parte qua, dai suoi fini pubblicistici”* (cfr. pag. 26 dell'atto di citazione), quantificato nel 10% dello stipendio lordo annuale percepito dai convenuti nel 2010 e quindi in € 16.176,00 per TANCREDI e in € 12.749,00 per la RONCETTI; il danno all'immagine, subito da So.Re.Sa in correlazione ai fatti descritti, nella ricorrenza sia del significativo clamore mediatico che dei presupposti indicati all'art. 1, co. 1-sexies, della legge n. 20/1994 (reato commesso contro la stessa amministrazione pubblica e accertato con sentenza passata in giudicato), quantificato in € 5.000,00, da imputare in solido a entrambi gli odierni incolpati.

Conclusivamente, il requirente si è intrattenuto nella descrizione della connotazione nitidamente dolosa della condotta di TANCREDI e RONCETTI, all'origine del significativo pregiudizio subito -secondo la prospettazione attorea- da So.Re.Sa in correlazione ai fatti dedotti in giudizio.

In data 7/5/2025 entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Tammaro Chiacchio, chiedendo in via preliminare che l'azione erariale venga dichiarata estinta per prescrizione, stante l'avvenuto decorso del quinquennio rispetto alla data di ricezione da parte dell'Ufficio di Procura contabile, della comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., pervenuta in data 5/2/2015, della richiesta di rinvio a

giudizio del Tribunale di Napoli del 12/1/2015 a carico di diversi soggetti, tra cui gli odierni incolpati. Nel merito, sia TANCREDI che RONCETTI hanno chiesto il rigetto, per infondatezza nel merito, della domanda attorea, articolata attraverso plurime voci di danno -dianzi descritte- in realtà insussistenti, affette da difetto di supporto probatorio nonché mancanti dei necessari presupposti. La Difesa ha articolato le proprie contestazioni riguardo la concreta riscontrabilità dell'asserito molteplici pregiudizio erariale, segnalando che il libello accusatorio si fonda in via esclusiva sulle emergenze dei precedenti giudizi penale e amministrativo, trascura di considerare che il contratto all'epoca stipulato con Eupharmed e le altre ditte risultate aggiudicatarie non è mai stato eseguito, tralascia di menzionare il parere legale all'epoca richiesto per ricevere lumi sulla necessità o meno dell'A.I.C. dell'albumina umana 20% FL 50 ml oggetto della fornitura in discussione e manca del necessario presupposto della presenza di sentenza penale di condanna con efficacia di giudicato per l'azionabilità del danno all'immagine stante la prescrizione del reato di turbativa d'asta certificata dalla Corte d'Appello di Napoli. In mero subordine, è stata fatta richiesta di applicazione del potere riduttivo dell'addebito. In via istruttoria, per il caso in cui il Collegio reputasse ammissibile la posta di danno inerente la lesione della concorrenza, è stato chiesto di disporre consulenza tecnica di ufficio ai fini della relativa quantificazione, nonché per l'accertamento di contenimento della spesa. Con ordinanza n. 75/2025, emessa a seguito dell'udienza del 29/5/2025 e pubblicata il 9/6/2025, rilevata la mancata acquisizione in atti di documenti reputati essenziali ai fini della decisione, si è stabilito di

acquisire, assegnando alle parti apposito termine: a cura della Procura Regionale, la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza n. 1549/2011 del TAR Campania – Sezione Prima (precedentemente menzionata) e la documentazione comprovante la circostanza che in relazione al medesimo contenzioso amministrativo, di primo e secondo grado, sono state pagate le spese descritte nella nota prot. n. 0007753-2023 del 12/5/2023 del Presidente CdA di So.Re.Sa; a cura delle parti convenute, il parere di professionista legale di fiducia (indicato a pag. 2-3, punto 1.8 delle memorie difensive di TANCREDI e RONCETTI) richiesto da So.Re.Sa. prima dell'aggiudicazione della gara, in ordine al possesso dei requisiti partecipativi in capo alla Eupharmed s.r.l. Con la medesima ordinanza si è rinviata alla data odierna la discussione della causa.

Le parti hanno correttamente adempiuto all'incombente istruttorio affidato loro.

In data 4/9/2025 TANCREDI e RONCETTI hanno trasmesso memorie integrative a difesa, nelle quali hanno chiesto che l'azione erariale venga dichiarata prescritta e, comunque, respinta per infondatezza nel merito; in via graduata hanno fatto istanza di esercizio del potere riduttivo dell'addebito. A sostegno di tali conclusioni, sono state sinteticamente reiterate, ed ulteriormente chiarite, le argomentazioni difensive già articolate nelle memorie di costituzione in giudizio.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha preliminarmente osservato che la vicenda oggetto di causa si caratterizza, a voler sintetizzare, per un molteplici "abuso di posizione dominante", per poi sinteticamente

richiamare i punti salienti all'origine delle odierne contestazioni; riguardo la sollevata eccezione di prescrizione, ha evidenziato, richiamando recente giurisprudenza d'appello, che essa viene senz'altro a cadere di fronte alla circostanza che in sede giurisdizionale penale vi è stata, sin dall'inizio e senza che sia mai intervenuta revoca, la costituzione di parte civile di So.Re.Sa., il che ha avuto -per consolidata giurisprudenza contabile- effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il predetto giudizio penale, momento rispetto al quale la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta tempestivamente, cioè prima del decorso del quinquennio. La lamentata mera trasposizione dei risultati delle indagini penali nel presente giudizio, rappresenta -ad avviso del PM- critica infondata, stante l'ampiezza delle acquisizioni istruttorie e delle argomentazioni a supporto della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio. Ancora con riferimento ai profili di merito, ha sottolineato l'irrilevanza ai fini giustificativi della condotta illecita degli odierni convenuti, del parere legale richiesto da So.Re.Sa. per ottenere lumi sulla necessità (o meno) dell'A.I.C. ai fini dell'ammissione di Eupharmed s.r.l. a partecipare alla gara, parere trasmesso dai convenuti in esecuzione dell'ordinanza n. 75/2025 precedentemente citata: il parere in parola, invero, è stato richiesto non dagli odierni convenuti ma dal R.U.P. e, comunque, esita un quesito posto successivamente alla già emersa assenza in capo all'Eupharmed, dell'A.I.C. per l'albumina umana, concludendosi in ogni caso, con l'affermazione della necessità di applicare il disciplinare di gara. Il Pm ha, quindi, posto in risalto la chiara mala fede, soprattutto

della RONCETTI, nella conduzione della procedura di gara, in cui ella ha posto ferma opposizione ai rilievi delle altre imprese partecipanti, rispetto all'assenza dei necessari requisiti nell'Eupharmed. Conclusivamente, il PM ha confermato le domande risarcitorie versate nell'atto introduttivo del giudizio, ivi compresa quella riguardante il danno all'immagine, per la cui ammissibilità deporrebbe giurisprudenza contabile, chiedendo soltanto la rimodulazione dell'importo del danno patrimoniale all'esito delle acquisizioni istruttorie ottenute in esecuzione della prefata ordinanza n. 75/2025.

L'Avv. Tammaro Chiacchio si è riportato alle difese scritte, richiamandone sinteticamente il contenuto e precisando altresì: in punto di prescrizione dell'azione erariale, che i termini della vicenda erano già nitidi al momento del rinvio a giudizio, di talché non potrebbe mai aversi uno spostamento in avanti della scadenza del termine prescrizionale per effetto della costituzione di parte civile di So.Re.Sa. nel giudizio penale, poiché ciò andrebbe ad ingiusto detrimento della posizione dei soggetti ritenuti responsabili del nocumento erariale; nel merito, che la mancata esclusione dalla gara di Eupharmed, che secondo la contestazione attorea avrebbe dovuto avvenire unicamente per il mancato possesso di apposita A.I.C., non potrebbe mai ritenersi connotata da dolo, proprio in ragione di quanto osservato nel parere legale richiesto con la specifica finalità di ottenere lumi sul comportamento da tenere sul punto; sempre nel merito, che l'elemento soggettivo del dolo risulta insussistente anche in virtù della circostanza che l'annullamento dell'ammissione di Eupharmed alla gara, statuito dal TAR adito dal R.T.I. concorrente, ha avuto immediata

esecuzione da parte di So.Re.Sa. Per il resto, ha integralmente reiterato le conclusioni versate negli atti difensivi.

La causa è stata, all'esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di danno erariale, articolato in quattro voci, scaturita dal reato di turbativa d'asta consistito nell'aver favorito la Eupharmed s.r.l., pur priva dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, o comunque avallato accordi collusivi tra tale società ed altre partecipanti, così alterando il regolare svolgimento della gara ad evidenza pubblica per la fornitura di albumina umana, curata da So.Re.Sa. per ASL e aziende ospedaliere della Regione Campania.

Fattispecie di danno erariale che ad avviso della P.R. va ricollegato alla condotta dei convenuti, consistita in una *“attività contraria a precisi obblighi di legge”* mediante la quale essi *“hanno chiaramente orientato l'aggiudicazione della gara a favore dell'Eupharmed, ottenendo solo apparentemente un risparmio di spesa, ma finendo invece per privare la So.Re.Sa della chance di ottenere un prezzo migliore e decisamente più vantaggioso”*; da ciò, la prima voce di danno, qualificata come danno alla concorrenza (o da perdita di *chance*) e quantificata in € 661.944 e addebitata in via solidale ad entrambi gli incolpati. Le *“gravi illegittimità legate alla partecipazione e aggiudicazione all'Eupharmed da essi consentite hanno anche esposto l'Amministrazione al giudizio amministrativo intentato, a ragione, dalle ditte concorrenti”*; i costi di tale giudizio, che ha visto inesorabilmente soccombente la So.Re.Sa., sono stati

pertanto addebitati a titolo di danno patrimoniale a TANCREDI e a RONCETTI e originariamente quantificati in € 14.488,00 (contributo unificato di € 2.000 per il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo di primo grado + € 2.000 per i motivi aggiunti nel medesimo giudizio + € 7,488,00 complessivamente corrisposti all'avvocato difensore [€ 3.744 lordi per ciascun grado di giudizio]).

“La violazione dei doveri d’ufficio per il tornaconto personale ha privato di significato anche la retribuzione percepita dagli odierni incolpati, almeno per il tempo in cui gli stessi hanno agito in senso contrario agli interessi dell’amministrazione di appartenenza, con ciò integrando [...] anche il danno da disservizio”, quantificato, “atteso che le condotte illecite accertate si sono protratte almeno dal marzo 2010 al gennaio 2011 (data di stipulazione del contratto), [...] nel 10% dello stipendio lordo annuale e quindi in € 16.176 per Tancredi e in € 12.749 per la Roncetti”.

Infine, *“l’ampio risalto mediatico dato alle vicende per cui qui è causa”* avrebbe, secondo il requirente, *“seriamente pregiudicato l’immagine dell’Amministrazione e alimentato un senso di sfiducia, nella collettività tutta, sulla correttezza dell’agire dei suoi amministratori”,* così giustificando l’ulteriore domanda risarcitoria di € 5.000, da imputare in solido a entrambi gli odierni incolpati.

B. In via del tutto pregiudiziale, va esaminata la contestazione della Difesa dei convenuti riguardo l’azionabilità in fattispecie, della domanda risarcitoria del requirente erariale inerente il danno all’immagine, della quale è stata altresì dedotta -così come per le altre voci di danno indicate dalla Procura- la prescrizione, che com’è noto va fatta decorrere

dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il correlato procedimento penale. In fattispecie tale sentenza è la n. 8006/2020 della Sezione III della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 4/1/2021, con cui per gli odierni convenuti si è dichiarato non doversi procedere *“in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2) e 3) [TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI] del decreto introduttivo del giudizio del 24.04.2015, perché estinti per decorso della prescrizione”*.

Quindi, la questione pregiudiziale da risolvere riguarda l'ammissibilità di tale domanda risarcitoria. Per dare soluzione positiva a tale quesito, dovrebbe reputarsi sussistere comunque il requisito per la condanna al risarcimento del danno erariale all'immagine, sul presupposto dell'accertamento penale della condotta intesa alla turbativa d'asta avvenuto in primo grado e non riformato nel merito dalla sentenza di appello, come tale idoneo a sostenere la pretesa erariale.

Tale impostazione, tuttavia, non può trovare seguito poiché, ai fini della configurazione del danno d'immagine, l'ancora vigente art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e ss.mm.ii., consente espressamente la perseguibilità del danno all'immagine innanzi al giudice contabile *“nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”* (ovvero, come prevede detto art. 7, solo nelle ipotesi di *“sentenza irrevocabile di condanna”* per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione si cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale). Sul punto la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità della norma, ha ritenuto che la scelta del legislatore *“[...] di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di*

condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole [...]” (Corte Cost., sentenza n. 355/2010; in termini analoghi, Corte Cost., ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011). Rispetto a tale impostazione sono poi intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 8/2015/QM, che nel dirimere i contrasti interpretativi, hanno affermato il principio di diritto, per cui l’art. 17, comma 30-ter sopra richiamato, va inteso nel senso che le Procure erariali possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale. Tale assetto ha poi visto le modifiche del codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016, il cui art. 4, lett. g) ed h), delle “*norme transitorie ed abrogazioni*” ha disposto l’abrogazione, a partire dal 7/8/2016, dell’art. 7 della legge n. 97/2001; tale abrogazione ha indotto una parte della giurisprudenza contabile a ritenere perseguibile il danno all’immagine anche nei casi di condanna penale definitiva per reati non compresi nel capo I del titolo II del libro secondo II del codice penale, valorizzando il comma 7 dell’art. 51 del c.g.c. e la locuzione “*reati commessi in danno*” delle pubbliche amministrazioni; altro orientamento giurisprudenziale, attualmente prevalente, ha ritenuto che la risarcibilità del danno d’immagine rimanga comunque circoscritta alle ipotesi previste dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, per l’avvenuta incorporazione dell’art. 7 citato dall’art. 17 comma 30 ter D.L. 78/2009.

Giova inoltre evidenziare che la Corte costituzionale, con la più recente

sentenza n. 123 del 2023, ha respinto le eccezioni di legittimità costituzionale rivolte nei confronti dell'art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 anche nel caso in cui ad una pronuncia di condanna del giudice penale in primo grado sia seguita una pronuncia di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

Orientamento cui la giurisprudenza della Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti hanno mostrato di voler dare seguito, laddove hanno affermato che *“[t]uttavia, quale che sia l'impostazione accolta in merito ai reati che legittimano l'azione per il danno d'immagine, resta fermo che presupposto imprescindibile della stessa è, comunque, una sentenza di condanna irrevocabile in sede penale per un reato presupposto. Infatti, a parte il citato art. 17 comma 30-ter, anche l'art. 1 comma 1-sexies della L. 20/1994 prevede che <Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente>; e -come evidenziato nella giurisprudenza contabile- non vi è equipollenza tra sentenza irrevocabile di condanna, che <accerta> positivamente la <commissione di un reato>, e sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che -a prescindere dal concreto contenuto della decisione- fa stato solo della mera assenza di condizioni per una pronuncia più favorevole (cfr. ad es. Sez. II app. n. 233/2021, con ampi riferimenti a quella penale). Nella concreta fattispecie, rispetto al reato di*

cui al capo d'imputazione A) dichiarato prescritto, non vi è il presupposto del previo giudicato penale di condanna; pertanto, difettando il requisito primo per configurare anche a livello astratto un danno d'immagine, rispetto a tale voce di danno, la domanda della Procura regionale è da considerarsi inammissibile” (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 120/2023; più di recente, in termini, Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 7/2025).

C. Statuita l'inammissibilità della domanda risarcitoria rivolta al ristoro del danno all'immagine subito da So.Re.Sa in relazione alla vicenda all'esame del Collegio, va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa dei convenuti sul presupposto che il relativo termine prescrizionale dovrebbe farsi decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio di Procura contabile, della comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., pervenuta in data 5/2/2015, della richiesta di rinvio a giudizio del Tribunale di Napoli del 12/1/2015 a carico di diversi soggetti, tra cui gli odierni incolpati.

Va premesso che per il danno da disservizio, si deve tener presente che esso rientra nell'ampia categoria del danno patrimoniale e consiste nel pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica. Nel caso di specie, il danno da disservizio è stato prospettato dalla Procura con riferimento allo svolgimento di una prestazione

lavorativa gravemente difforme da quella prevista e attesa, rivolta verso scopi illeciti (favorire un'impresa partecipante alla gara), in spregio ai principi e in violazione delle disposizioni normative che definiscono la funzione pubblica come attività al servizio della collettività e non assoggettabile a finalità personali. Attesa la qualificazione patrimoniale del danno in questione, va rilevato che l'art. 1, co. 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 espressamente prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto doloso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta. Il *dies a quo* coincide, pertanto, con il momento in cui la fattispecie dannosa, nei suoi tratti determinanti, è stata conosciuta o è divenuta conoscibile per il soggetto danneggiato ovvero per il Procuratore regionale, titolare esclusivo della azione di responsabilità finalizzata al risarcimento del danno. Per il danno da disservizio, l'azione contabile può, quindi, essere iniziata allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta a identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “*se non vi sia conoscenza concreta del fatto ‘occorre che lo stesso assuma una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa’ (Corte dei conti, Sez. II, n. 252/2020; Sez. I, n. 498/2015); ciò che normalmente avviene a seguito della comunicazione di rinvio a giudizio, ovvero dell’applicazione di misure cautelari nei confronti degli autori di reato (Corte dei conti, Sez. II, n. 66/2020)”* (così, da ultimo, Sez. I, sent. n. 336/2022). Nel caso di specie, il *dies a quo* dovrebbe essere individuato -come correttamente segnalato

dalla Difesa dei convenuti- nella data di ricezione della comunicazione ai sensi dell'art. 129, comma 3-bis, disp. att. c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio del PM penale, che determina nel PM contabile la conoscibilità giuridica dei fatti e, quindi, la possibilità legale di fare valere il diritto, potendo ottenere la disponibilità degli atti penali non più soggetti a segreto istruttorio in quanto conosciuti dall'imputato (art. 329 c.p.p.). Tale richiesta di rinvio a giudizio risulta adottata, nel caso di specie, in data 12/1/2015 e comunicata alla Procura erariale ex art. 129 disp. att. c.p.p. in data 5/2/2015.

Per il danno da lesione della concorrenza, vale del pari, il criterio dell'ancoraggio del termine prescrizione quinquennale, al momento della conoscibilità dell'illecito (cfr. ex plurimis, Sez. II d'Appello sent. n. 176/2024), ovvero -trattandosi di pregiudizio collegato al reato di turbativa d'asta- alla data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale.

Tuttavia, nel caso all'esame è accaduto che vi è stata costituzione di parte civile di So.Re.Sa nel giudizio penale, già in primo grado, in data 3/11/2015, mai revocata, con effetto interruttivo del termine prescrizione quinquennale sopra descritto, sino alla conclusione del medesimo giudizio penale, avvenuta in data 4/1/2021 con il passaggio in giudicato della sentenza n. 8006/2020 della Sezione III della Corte d'Appello di Napoli sopra ricordata. Infatti, *“per consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, normativamente previsto dall'art. 76, co. 2, c.p.p., a mente del quale <(…) la costituzione di parte*

civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo>, comporta che <(…) la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita -previsti dall'art. 82, co.2, c.p.p., nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e di promozione dell'azione davanti al giudice civile- non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma indicata (...)" (Corte Cass., Sez. Quarta penale, sent. 6 marzo 2015, n. 9864 e giurisprudenza ivi richiamata). Inoltre, <(…) la domanda giudiziale contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile determina l'interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già trascorso, facendo ricominciare ex nunc il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata> (Suprema Corte di cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 8348 del 5 aprile 2013; in termini, nella giurisprudenza contabile, ex multis Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 421/2021; Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, sentt. Nn. 58/2021, 48/2019, 37/2018; SS.RR. in sede giurisdizionale sent. n. 8/QM/2004). Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza contabile <è indubbio che l'esercizio dell'azione civile dell'amministrazione danneggiata giovi anche all'azione del P.M. contabile, in quanto il danno erariale e la relativa

pretesa risarcitoria sono unici, sia che si attivi per il risarcimento l'amministrazione danneggiata con la costituzione di parte civile nel giudizio penale o con un'autonoma azione civile, sia che si attivi, con una propria azione recuperatoria, la magistratura contabile> (così Sez. prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 277/2023; in termini, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello n. 367/2022). E in tali casi la prescrizione non decorre fino a che non interviene la sentenza irrevocabile con cui il procedimento penale è concluso" (Sez. III d'Appello sent. n. 249/2024).

In linea con tali ineccepibili considerazioni del giudice d'appello, ritiene il Collegio che l'azione risarcitoria, rivolta al ristoro del danno da disservizio e del danno alla concorrenza, sia in fattispecie tempestiva, non essendo decorso il quinquennio tra la data di conclusione del correlato giudizio penale in cui vi era stata la costituzione di parte civile -mai revocata- dell'Ente danneggiato So.Re.Sa (4/1/2021) e la data di notifica dell'invito a dedurre, avvenuta per TANCREDI Francesco, nelle mani del portiere il 17/9/2024, e per RONCETTI Lucia, ex art. 140 c.p., il 23/9/2024 con cartolina verde di comunicazione di compiuta giacenza il 5/10/2024.

Riguardo il danno patrimoniale, pari all'importo delle spese sostenute dalla So.Re.Sa per il contenzioso amministrativo di primo e secondo grado, il Collegio reputa debba applicarsi il medesimo ragionamento sin qui svolto, che si è concluso con il riconoscimento della tempestività dell'azione erariale; ciò in quanto quest'ultima voce di danno, oggetto della quadruplice contestazione attorea, scaturisce direttamente dai fatti all'origine delle altre tre tipologie di nocumento patite -secondo la

prospettazione attorea- da So.Re.Sa.

D. Risolte le questioni pregiudiziale e preliminare sin qui analizzate ed al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

Tale verifica richiede l'esame delle emergenze documentali di causa.

L'illecito amministrativo-contabile contestato ai convenuti, riguarda la procedura aperta bandita da So.Re.Sa., con determinazione del direttore generale Francesco TANCREDI n. 63 del 30/7/2010, per l'affidamento della fornitura di albumina umana, immunoglobulina e medicinali per la durata di 18 mesi, per il lotto n. 7 (flaconi da 50 ml di albumina umana 20%), da aggiudicare al prezzo più basso, con possibilità di affidamento parziale pro-quota della fornitura. Dagli atti risulta, altresì, che con successiva determinazione del medesimo direttore generale di So.Re.Sa. n. 93 del 10/11/2010, si aggiudicava il lotto n. 7 alla Eupharmed s.r.l. per un quantitativo pari al 26,78% del totale previsto dal medesimo lotto (119.996 flaconi) e rispettivamente alla Biotest Italia e all'Octapharma Italy Spa per un quantitativo pari al 15% del totale (67.212 flaconi) per ciascuna azienda. A ciò seguiva la sottoscrizione dei seguenti contratti: Rep. 02/11 del 14/1/2011 con la Biotest Italia Srl (62.731 flaconi) per un

valore di € 1.549.456,00; Rep. 03/11 del 14/1/2011 con la Eupharmed Srl (119.996 flaconi) per un valore di € 2.767.107,76; Rep. 04/11 del 14/1/2011 con la Octapharma Italy Spa (67.212 flaconi) per un valore di € 1.660.136,40.

Tuttavia, il TAR Campania – Sez. Prima, con sentenza n. 1549/2011 accoglieva il ricorso proposto dal RTI costituito da CSL Behring Spa (mandataria), Baxter Spa (mandante), Grifols Spa (mandante), Kedrion (mandante) disponendo: a) l'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente RTI, con conseguente riammissione dello stesso al prosieguo della procedura di gara; e b) l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione alla ditta Eupharmed del 26,78% del fabbisogno presunto di albumina umana. In tale sentenza il TAR osservava in particolare, per ciò che riguarda la questione oggetto di causa, che *“è pacifico che la Eupharmed, contrariamente a quanto affermato, non è titolare dell’AIC per i prodotti offerti, a nulla rilevando la circostanza che la medesima Eupharmed è titolare di AIC per prodotti che non sono oggetto della presente procedura. Né risulta che la Eupharmed possa derivare la disponibilità dell’AIC da accordi commerciali con i produttori o distributori ufficiali dei prodotti, che peraltro risultano nella specie concorrenti nella procedura in questione. Inoltre è anche da aggiungere che il ruolo dell’impresa ausiliaria [Farmacia Petrone], che del pari non è titolare dell’AIC per i prodotti in questione, non è circoscritto all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Infatti la somministrazione totale dei prodotti in questione concretizza*

sostanzialmente un subappalto della fornitura, senza che risultino osservati i limiti e le modalità poste dall'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006”.

In altri termini, il giudice amministrativo di primo grado accoglieva l'impugnazione proposta nei confronti dell'aggiudicazione disposta in origine a favore di Eupharmed s.r.l., per il 26,78% del fabbisogno complessivo, sulla base di un duplice rilievo: 1) la mancanza, in capo a tale candidato, dell'autorizzazione alla immissione in commercio dell'Albumina, bene specificamente offerto con riferimento al lotto n. 7; 2) l'aver fatto ricorso ad un avvalimento, con la Farmacia Petrone, avente ad oggetto non già questo o quel requisito di partecipazione ma l'intera fornitura, così dissimulando un contratto di subappalto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 118 del Codice dei contratti. A tali statuizioni, il TAR perveniva a fronte delle censure proposte dalla ricorrente CSL Behring, nell'insieme volte a dimostrare, in sintesi: che il concorrente Eupharmed fosse del tutto privo dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, trattandosi di un'impresa specializzata nel settore oftalmologico, priva di qualunque referenza ed esperienza in relazione alla fornitura di albumina umana; che per sopperire a tale lacuna di fondo avrebbe simulato un avvalimento ex art. 49 d.lgs. 163/2006 che, nella realtà delle cose, avrebbe dissimulato un contratto di subappalto avente ad oggetto l'intera fornitura, quindi in violazione dell'art. 118 dello stesso d.lgs.; che essendo il soggetto ausiliario una farmacia, come tale non produttore di farmaci ma venditore al dettaglio, lo stesso necessitava di un'autorizzazione per la vendita all'ingrosso ai sensi dell'art. 100 del

d.lgs. 219/2006 che, dagli atti prodotti, non risultava invece avere. Sulla base di tali rilievi, si poneva in particolare risalto come nel rendere la dichiarazione di rito in ordine al possesso dei requisiti, Eupharmed avesse falsamente dichiarato di essere dotata di tutte le autorizzazioni di legge, compresa l'A.I.C. (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) per la fornitura del prodotto sopra indicato, e che già per tale ragione avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.

Il Consiglio di Stato – Sez. III[^], che con la sentenza n. 4792/2011 confermava la decisione di primo grado dianzi richiamata, ha reputato *“dirimente la circostanza, documentata in atti [...] che Eupharmed abbia reso una dichiarazione non rispondente al vero, compilando e sottoscrivendo il modello A/1 e con esso affermando, alla lett. o), <che l'impresa è in possesso di tutte le registrazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente - ivi compresa l'AIC - per la fornitura dei prodotti oggetto della presente procedura>. Laddove invece è pacifico, essendo stato anche ammesso dalla stessa parte nelle proprie difese, che Eupharmed non ha l'AIC per l'albumina umana ma solo per un farmaco del tutto diverso ed estraneo alla fornitura in oggetto. [...] Si è quindi al cospetto di una dichiarazione non veritiera che di per sé sola avrebbe giustificato ed imposto l'esclusione di Eupharmed dalla gara [...] Come noto, in tema di art. 38 del Codice dei contratti, la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva costituisce un atto di fiducia nei confronti del concorrente, al quale in cambio dell'oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara viene consentito, sotto la propria responsabilità, di dichiarare la*

sussistenza dei requisiti richiesti. Il sistema esige pertanto la massima serietà e correttezza da parte del concorrente nel redigere l'autocertificazione e, conseguentemente, il rendere una dichiarazione non veritiera non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale e dell'affidabilità del dichiarante. Ed è questa la ragione per cui, in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale. [...] A questo si aggiunga come il disciplinare - di cui il modello di dichiarazione A/1 ad esso allegato costituiva, al riguardo, solamente un chiarimento e non un'integrazione - prescriveva il possesso di tutte le registrazioni e/o autorizzazioni di legge per la fornitura dei prodotti oggetto della procedura in esame e che, invece, né Eupharmed né la Farmacia Petrone, soggetto ausiliario in avvalimento, possiedono l'AIC dell'Albumina umana". La fondatezza di tali censure, riconosciuta in sede giurisdizionale amministrativa anche nel secondo e definitivo grado di giudizio, ha avuto secondo il CdS, effetto esimente dall'approfondimento del "capitolo dell'avvalimento e della contestata possibilità che lo stesso abbia ad oggetto non solo alcuni determinati requisiti di capacità tecnica (fatturato ed elenco delle forniture prestate nell'ultimo triennio) ma, più in generale, attraverso un contratto di somministrazione periodica, l'intera fornitura oggetto di gara".

In esecuzione delle statuizioni appena riportate, So.Re.Sa provvedeva, previa esclusione della Eupharmed s.r.l., ad aggiudicare definitivamente,

con determinazione dirigenziale n. 59 del 15/6/2011, al RTI inizialmente escluso (composto da Csl Behring Spa - Baxter Spa - Grifols Spa - Kedrion), la fornitura per il periodo di 18 mesi, di 318.137 flaconi di albumina umana, pari al 71% del fabbisogno previsto, al prezzo unitario di € 24,70 + iva a flacone per un totale di € 7.857.983.90.

Ora, che l'aggiudicazione illegittima ad Eupharmed s.r.l. -emersa in sede giurisdizionale amministrativa- di una significativa percentuale di tale fornitura, abbia rappresentato il frutto di illecite collusioni tra gli odierni convenuti e vari soggetti privati cui facevano capo alcune società partecipanti alla gara -fra le quali, ovviamente, la Eupharmed s.r.l.- è emerso con assoluta chiarezza nel giudizio penale concernente i fatti all'origine della medesima aggiudicazione illegittima.

Invero, in tale giudizio ciò è stato acclarato anche per effetto delle valutazioni del giudice di secondo grado, che con la sentenza n. 8006/2020 della Corte d'Appello di Napoli – Sez. III[^], ha sì dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati accertati in primo grado in capo, tra gli altri, agli odierni convenuti (art. 353 c. 1° c.p., turbata libertà degli incanti), ma ha precisato tuttavia che *“per nessuno degli imputati ricorrono i presupposti per un proscioglimento nel merito”* e, soprattutto, ha dovuto comunque eseguire, in ragione della presenza delle parti civili, la disamina dei motivi di merito dedotti negli atti di impugnazione, all'esito della quale, condividendo in toto quanto dettagliatamente osservato dal Tribunale di Napoli – Sez. VII[^] Penale nella sentenza (di primo grado) n. 4272/2028, ha offerto una efficace descrizione degli accadimenti che avevano determinato la condanna di TANCREDI e

RONCETTI per il predetto reato.

Dalle approfondite indagini eseguite in sede penale, ulteriormente ampliate dal requirente contabile, è risultato, infatti -con la convinta adesione del giudice penale di entrambi i gradi di giudizio e il conforto dell'analisi e delle conclusioni del giudice amministrativo, di cui sopra si è detto- che all'origine della vicenda oggetto di causa, sono certamente esistiti accordi tra i soggetti evocati nel presente giudizio ed altri, rivelatisi idonei ad incidere sull'andamento e sull'esito finale della gara.

In particolare, sia l'ampia attività d'indagine che l'istruttoria dibattimentale penale, hanno fatto emergere che la società Eupharmed (in cui il presidente del consiglio di amministrazione era Petrone Raffaele e l'amministratore delegato era Giangiacomo Rocco di Torrepadula) è stata ammessa alla gara per essendo priva dei requisiti per partecipare alla procedura, quali, in primo luogo, il possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio di albumina umana (A.I.C.) e della qualità di azienda produttrice di albumina umana, con conseguente insorgenza dei plurimi profili di illegittimità amministrativa segnalati nelle pronunce del TAR Campania del 18/3/2011 e del Consiglio di Stato del 18/7/2011, già richiamate in precedenza. La suddetta società, facente parte del "Petrone Group s.r.l." di cui era legale rappresentante Petrone Carmine, risultata aggiudicataria *pro quota* della gara, avrebbe dovuto vedere inficiata la sua stessa partecipazione alla procedura, in ragione della carenza dei requisiti a tal fine necessari; carenza segnalata, non a caso, dalle altre ditte partecipanti (in particolare dal R.T.I. poi risultato vittorioso in sede giurisdizionale amministrativa e definitivo aggiudicatario della fornitura),

ma pervicacemente ignorata dai preposti alla gara (TANCREDI Francesco RONCETTI Lucia, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Direttore generale e Direttore operativo centralizzazione acquisiti della So.re.sa, nonché RONCETTI Lucia, altresì componente del seggio di gara). La captazione di diverse e significative conversazioni telefoniche tra i protagonisti della presente vicenda, ha evidenziato la predisposizione di accordi per favorire l'aggiudicazione della gara alle suddette società poi risultate colluse (Eupharmed e Biotest). *“In particolare, già in epoca antecedente alla indizione della gara, risultano plurimi contatti telefonici tra Petrone Massimo e D'Aiuto Enrico (cui fanno capo le due società Eupharmed e Biotest aggiudicatarie della gara) aventi ad oggetto possibili intese su future gare indette dalla So.re.sa. anche in relazione all'albumina umana [...]; a marzo 2010 si registrano, poi, contatti diretti tra il D'Aiuto e Tancredi Francesco (cfr. conversazione n. prog. 1364 del 30.03.2010) seguiti l'1.04.2010 da un incontro che è stato riscontrato da un servizio di o.c.p. A ridosso della gara (indetta il 30.07.2010) seguono plurimi contatti telefonici tra Petrone Massimo e D'Aiuto chiaramente finalizzati a concordare il prezzo dell'offerta, nonché tra D'Aiuto, Tancredi e la Roncetti (pag. 42 e seguenti della sentenza appellata). I contatti tra questi ultimi tre, lungi dal costituire una mera millanteria del D'Aiuto verso il Tancredi (come sostenuto dalla difesa), sono reali come dimostra la circostanza che le notizie riferite dal D'Aiuto al Tancredi (circa l'imminente indizione della gara ed il ruolo in essa assunto dalla Roncetti) si rivelano fondate e tali da poter essere apprese solo dai vertici della So.re.so. Poco prima della gara anche Tagliabue Giuliano (della*

OCTAPHARMA Italy spa) viene messo al corrente di tutto dal D'Aiuto [...] con un sms del 26.07.2010 [...]. Appena due giorni prima della gara i tre si confrontano telefonicamente sulle offerte e sulle forniture del prodotto (conversazione prog. n. 11154 del 28.07.2010). Ancora, dalla conversazione prog. n. 11176 del 28.07.2010 si comprende che Petrone Massimo ha avuto un incontro con Tancredi e Roncetti da cui apprende alcune informazioni [...] poi rivelatesi fondate. Gli accordi tra i referenti delle società vanno avanti anche nel periodo successivo (allorquando è chiaro che non possono presentarsi come ATI, ma devono partecipare alla gara separatamente, come chiarito in via definitiva dalla Roncetti), finché tra il 10 ed il 13 settembre concordano esplicitamente il prezzo che Eupharmed indicherà nella propria offerta (conv. n. 8171: <facciamo ventitré e zero sei>, laddove il prezzo di offerta sarà € 23,06), stabilendo anche il prezzo di acquisto del prodotto da fornire alla So.re.sa. dalla Biotest (pari a 20,00 €). Ebbene, come messo in rilievo dal Tribunale, è evidente <la turbativa> generata alla gara per effetto delle collusioni tra gli imputati: i preventivi accordi tra Petrone Massimo ed il D'Aiuto e tra costoro ed i vertici So.re.sa. hanno consentito loro di predisporre delle offerte finalizzate a garantire alla Eupharmed l'aggiudicazione della gara, grazie alla fornitura di albumina da parte della Biotest, necessaria alla società del <gruppo Petrone> (non produttrice dello stesso, né grossista in quel settore) per assicurare la quantità di prodotto prestabilito all'ente appaltante. E' opportuno precisare come le intese intercorse tra il D'Aiuto e Petrone Massimo, iniziate prima dell'indizione della gara, sono proseguite anche quando (a fine luglio 2010) ai due imputati era ormai

chiaro che non sarebbe stato possibile presentarsi come ATI in quanto le indicazioni offerte dalla Roncetti sul punto sono state chiare [...]. Il tutto grazie anche all'appoggio di Petrone Carmine che, non a caso, ad aprile 2010, allorquando iniziavano i primi contatti tra gli imputati in vista della gara, partecipava ad una cena con il Tancredi, insieme al figlio Massimo ed al D'Aiuto. [...] Evidente, poi, la partecipazione ai fatti in esame di PETRONE Raffaele, fratello di Massimo, il quale, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Eupharmed, ha provveduto a sottoscrivere parte della documentazione da presentare per la gara, nella piena consapevolezza dell'intesa sottesa a tale partecipazione come chiaramente si evince dalle conversazioni n. 7546 e 7552 del 2.09.2010, in cui egli partecipa al colloquio tra il fratello Massimo ed il D'Aiuto circa l'appoggio offerto alla Eupharma dai vertici della So.re.so, ovvero la conversazione n. 7552 del medesimo 2.09.2010 in cui l'imputato parla direttamente con la Roncetti per ottenere rassicurazioni circa l'insussistenza di ostacoli o ragioni di esclusione della società [...]. Benché l'imputato [Petrone Raffaele] non intervenga nella fase iniziale delle intese tra il fratello Massimo ed il D'Aiuto e tra questi ed i vertici della So.re.sa., è evidente il suo consapevole appoggio all'operato del fratello, ed il suo fattivo contributo nella fase esecutiva della presentazione delle offerte e dell'aggiudicazione della gara. [...] altresì [...] TAGLIABUE Luciano nella sua qualità di amministratore delegato della Biotest Italia spa [...] nel corso delle intese è stato costantemente informato dal D'Aiuto degli incontri con il Tancredi [...]. [...] Rocco di Torrepadula Giangiacomo [...] pur consapevole della necessità per le società

partecipanti alla gara di un'ACI riferita specificamente al prodotto da fornire, ossia l'albumina umana (cfr. conversazione prog. n. 8338 del 13.09.2010), non ha esitato ad attestare falsamente l'esistenza di tale requisito in capo alla Eupharmed, così come non ha esitato a <ricollegare> l'ulteriore requisito riguardante il fatturato per pregresse forniture di albumina, a quello della Farmacia Petrone, benché la stessa fosse un'impresa individuale non inserita nel <gruppo Petrone>. Tanto ciò è vero che su sollecitazione di Petrone Massimo, è proprio l'imputato Rocco di Torrepadula a mettersi in contatto con la Roncetti per ottenere il beneplacito della stessa circa il meccanismo dell'<avvalimento> ideato per aggirare l'ostacolo del requisito del fatturato. Infine, quanto alla posizione di Tancredi Francesco e Roncetti Lucia, [...] si osserva che i plurimi contatti di costoro con Tancredi Massimo e con il D'Aiuto, registrati già a partire da alcuni mesi prima (marzo e aprile) rispetto alla formale indizione della gara, nonché la mancata rilevazione di evidenti carenze dei requisiti prescritti nel bando in capo alla società riconducibile ai Petrone, sono tutti elementi che comprovano l'esistenza di collusioni tese ad alterare l'esito della gara (si vedano specificamente le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale alle pagine 87-92 della sentenza appellata). [Per costoro] rimane il dato di fondo della consapevole alterazione della gara pubblica [...]” (cfr. pagg. da 6 a 10 della sentenza n. 8006/2020 della Corte d'Appello di Napoli – Sez. III[^]).

Dalla vicenda descritta risulta evidente il danno patrimoniale patito dalla So.Re.Sa come conseguenza della condotta illecita tenuta dai soggetti convenuti, i quali hanno violato in piena consapevolezza i doveri di

segreto di ufficio, di lealtà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici, ponendo in essere condotte, confluite poi in provvedimenti palesemente illegittimi, condizionate da accordi preventivi con gli operatori economici interessati alla procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire questi ultimi -presumibilmente per ottenere un proprio tornaconto- in stridente contrasto con l'interesse dell'amministrazione ad ottenere un maggior risparmio nei costi della fornitura. Sul punto specifico, il giudice penale ha affermato che TANCREDI e RONCETTI *“esercitavano decisiva influenza sulla formazione e manifestazione della volontà dell'ente allo scopo di favorire l'ammissione e l'aggiudicazione della gara nei pubblici incanti in favore della società Eupharmed Srl”*.

È chiaramente dimostrato in atti che i predetti erano pienamente consapevoli dell'assenza in capo all'Eupharmed dei requisiti per la partecipazione alla gara e, per contro, della capacità della Biotest di fornire essa stessa, da sola, il 42% del fabbisogno complessivo di cui alla gara, peraltro ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello di effettiva aggiudicazione. È risultato altresì chiaro che TANCREDI e RONCETTI hanno dapprima avallato l'intesa illecita tra i due operatori economici, consistita nel doppio accordo collusivo intercorso, da un lato, tra i referenti delle società Eupharmed (i Petrone e, in particolare, Massimo) e Biotest Italia (D'Aiuto e Tagliabue) i quali hanno concordato la quantità di prodotto e il prezzo da offrire in gara per cui la Biotest avrebbe fornito (quale partner commerciale occulto) l'albumina alla Eupharmed (per consentire a questa di partecipare alla procedura),

vendendolo a quest'ultima ad un prezzo nettamente inferiore (20 € a flacone) a quello che la stessa Biotest (a sua volta partecipante alla gara e aggiudicataria pro quota della fornitura) avrebbe poi offerto in gara e concertato con Petrone Massimo in misura di poco superiore a quello presentato da Eupharmed; tanto al fine di consentire l'aggiudicazione a quest'ultima pur se priva dei requisiti per prendere parte alla selezione pubblica.

Dopo di ciò, i ridetti convenuti -e in particolare, in questa fase, la RONCETTI, componente del seggio di gara- hanno strenuamente difeso l'ammissione alla gara della Eupharmed (nonostante le proteste dei concorrenti) e infine aggiudicato la gara proprio a quest'ultima, favorendola perfino nell'esecuzione del contratto attraverso l'agevolazione nelle modalità di fornitura del prodotto.

Quindi, senza la decisiva connivenza dei due alti dirigenti, TANCREDI e RONCETTI, l'Eupharmed sarebbe stata esclusa dalla gara e la Biotest avrebbe potuto parteciparvi da sola, offrendo alla So.Re.Sa. l'albumina umana richiesta al minor prezzo praticato -sottobanco- all'Eupharmed, cioè a 20 € al flacone.

Da ciò, la condivisibile prospettazione attorea, in punto di sussistenza di tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità amministrativa a carico degli odierni convenuti.

E. Riguardo le tipologie di danno erariale provocate dalle condotte illecite sin qui descritte, e premessa l'inammissibilità della domanda risarcitoria avente ad oggetto la lesione dell'immagine dell'Amministrazione di cui si è detto al punto B. che precede, deve in primo luogo rilevarsi, per quanto

riguarda la prima di tali voci di pregiudizio erariale, oggetto di contestazione, ovvero il danno alla concorrenza, va ricordato che, ai fini della sussistenza del danno in questione, è imprescindibile la dimostrazione che, effettivamente, nel caso concreto, *“la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore ed ingiustificata spendita di denaro pubblico. Dimostrazione che potrà essere raggiunta con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale, tra l’altro, la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti, in contesti temporali ragionevolmente prossimi, a seguito di gara per servizi o forniture dello stesso genere o consimili a quello per il quale non ha operato la dialettica concorrenziale. Ovviamente, solo nell’ipotesi in cui tale raffronto evidenzi l’esistenza del danno (cioè la fruibilità del bene o servizio a condizioni più favorevoli per l’Amministrazione), potrà farsi ricorso alla quantificazione del pregiudizio, anche attraverso la valutazione equitativa, prevista dall’art. 1226 c.c., destinata proprio a sopperire alla impossibilità o, comunque, alla particolare difficoltà di determinare la consistenza di un danno, di cui sia, però, certa l’esistenza”* (Sez. I^a d’Appello, sent. n. 254/2019).

Ebbene, nel caso di specie la prova in parola è stata, ad avviso del Collegio, senz’altro raggiunta. Invero -come lucidamente posto in risalto dal requirente- dagli atti di causa è emerso chiaramente il danno alla concorrenza (o da perdita di chance) subito dalla So.Re.Sa in conseguenza dell’apporto agevolativo tenuto dai suoi vertici, TANCREDI e RONCETTI, alla partecipazione e successiva aggiudicazione all’Eupharmed dell’appalto bandito nel 2010 per l’approvvigionamento di

albumina umana. Ciò in quanto la Biotest, titolare di A.I.C. per il farmaco ALBUMIN, avrebbe potuto offrire essa stessa, da sola, un quantitativo pari alla somma dei flaconi offerti dalla Eupharmed (approvvigionata proprio dalla Biotest) e quelli offerti direttamente in gara dalla stessa Biotest. E tale quantitativo, in assenza di condizionamenti esterni, la Biotest avrebbe potuto offrirlo al prezzo di 20 € per flacone, che poi è il prezzo che essa stessa ha praticato, sottobanco, all'Eupharmed per garantirle l'aggiudicazione del lotto più consistente. La volontà -comune a tutti i protagonisti della vicenda, pubblici ufficiali e non- di agevolare l'ingresso sul redditizio mercato dell'albumina alla famiglia Petrone (proprietaria dell'Eupharmed), è stata talmente pregnante da costringere D'Aiuto, referente in Italia della Biotest, a trovare motivi validi per giustificare un'operazione di tal sorta, del tutto irrazionale dal punto di vista economico, di fronte alla casa madre di Biotest in Germania; la preoccupazione del D'Aiuto sul punto emerge evidente in uno dei numerosi colloqui intercettati con Massimo Petrone, in cui il primo ipotizza che tale casa madre gli chieda conto delle ragioni per le quali la Biotest offra in gara solo sessantamila flaconi di ALBUMIN, per dare poi, al di fuori della procedura, disponibilità a venderne ad altra società (Eupharmed) ben centoventimila, evidenziando che la casa madre non potrebbe mai comprendere *“come funzionano le cose e come devono funzionare”*; punto sul quale il Petrone concorda, commentando *“... in Campania poi ... in Campania poi ...”*.

Dunque, condivisibilmente la P.R. ha rilevato che *“in assenza del cartello tra la Biotest e la Eupharmed, inteso a spartirsi la fornitura a dispetto*

delle altre ditte titolari di a.i.c. per l'albumina umana, la gara avrebbe potuto avere un esito diverso, sicuramente più vantaggioso, in termini di risparmio di prezzo, per la So.Re.Sa, di quello concluso con la gara alterata”.

Tale risparmio di prezzo è stato quantificato dalla Procura calcolando la differenza tra quanto complessivamente pagato da So.Re.Sa per la fornitura del 42% circa dei flaconi alle cifre proposte da Eupharma (23,06 € a flacone per 120 mila flaconi circa, pari al 26,78% del totale richiesto) e da Biotest (24,70 € a flacone per 67.731 flaconi, pari al 15% del fabbisogno complessivo), vale a dire € 4.316.564, rispetto a quanto So.Re.Sa avrebbe pagato invece alla sola Biotest, per il medesimo quantitativo, il 42% circa, al prezzo di 20 € a flacone (che è il prezzo a cui Biotest ha venduto il farmaco ad Eupharmed per consentirle la partecipazione alla gara), vale a dire € 3.654.620 (20 € x 182.731 flaconi in totale). Il danno differenziale così determinato risulta pari a € 661.944.

Tale quantificazione, contestata dai convenuti in correlazione alla circostanza che il contratto inizialmente concluso con Eupharmed non è mai stato eseguito, per cui per esso non è stato in effetti pagato un euro da So.Re.Sa., è in realtà prudenziale, ovvero semmai, eseguita in difetto. Invero, la differenza rispetto a quanto si sarebbe pagato alla sola Biotest per la fornitura di 182.731 flaconi di ALBUMIN a 20 € al flacone (€ 3.654.620, come detto), avrebbe dovuto calcolarsi, per far emergere il risparmio di prezzo che si sarebbe ottenuto con una regolare conduzione sin dall'inizio della procedura di gara, rispetto a quanto poi pattuito da So.Re.Sa, con il R.T.I. risultato vittorioso in sede giurisdizionale

amministrativa a causa delle chiare manipolazioni illecite della procedura addebitabili ai convenuti; pattuizione quest'ultima, avente ad oggetto - come sopra ricordato- la fornitura di 318.137 flaconi di albumina umana, pari al 71% del fabbisogno previsto, al prezzo unitario di € 24,70 (+ iva) a flacone per un totale di € 7.857.983.90. Infatti, pagando tale prezzo (€ 24,70) a flacone, per i 182.731 flaconi di albumina umana oggetto della fornitura di Eupharmed + Biotest di cui all'aggiudicazione poi annullata dal giudice amministrativo adito dal R.T.I., la spesa complessiva è stata, per effetto della successiva aggiudicazione in favore del medesimo R.T.I., evidentemente di € 4.513.455,70, importo superiore agli € 4.316.564,00 scaturenti dal contratto (illecitamente) stipulato con Eupharmed e Biotest.

Pertanto, il calcolo del danno differenziale scaturito dalla lesione della concorrenza macroscopicamente riscontrabile nella vicenda oggetto di causa, ritenuto dalla Procura pari ad € 661.944,00, può essere condiviso.

Riguardo il danno da disservizio, va ricordato che tale tipologia di pregiudizio viene ricostruita come una disutilità della spesa per inosservanza dei doveri del pubblico dipendente con conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico, che *“può tradursi a) in una mancata o ridotta prestazione del servizio o b) in una cattiva qualità dello stesso, avendo il pubblico dipendente posto in essere comportamenti incompatibili e pregiudizievoli degli interessi dell'Amministrazione di appartenenza, spezzando così il sinallagma del rapporto negoziale contrattuale e comportando un ingiustificato arricchimento del medesimo dipendente derivante dalla retribuzione*

ricevuta [...] Alla luce dei principi generali in materia di danno erariale discendenti dalla previsione dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994, il danno da disservizio deve essere specificamente provato nella sua attualità, effettività e concretezza, oltre che in relazione al nesso di causalità rispetto alla condotta posta in essere, restando la quantificazione dello stesso affidata, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ad una valutazione equitativa, che tiene conto, secondo la giurisprudenza, dei costi e delle risorse inutilmente impiegate per l'azione amministrativa intrapresa o in sostituzione dell'attività non correttamente svolta o dei costi per le operazioni di accertamento delle irregolarità” (Sez. Giur Piemonte, sent. n. 60/2025, che richiama varie pronunce delle Sezioni Giurisdizionali d'Appello).

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione attorea, tale voce di danno è stata configurata *“nella articolazione specifica di danno da lesione del vincolo sinallagmatico, per aver [i convenuti] indebitamente percepito la retribuzione per un'attività lavorativa invero distratta, almeno in parte qua, dai suoi fini pubblicistici”,* circostanza che si verifica quando *“le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento solo giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo anche penale, con conseguente disutilità della relativa spesa all'uopo sostenuta”.*

In effetti, dalla puntuale ricostruzione della vicenda in parola, così come emerso dalle ampie acquisizioni ottenute dall'apposita attività d'indagine, è risultato chiaro che il TANCREDI, con l'obiettivo di

consentire la partecipazione alla procedura di gara della famiglia Petrone con cui aveva saldi legami di carattere personale (pur nella consapevolezza che alcuna delle ditte riconducibili al Gruppo Petrone ne avesse i requisiti), interloquì più volte, anche nel corso di riunioni tenute nel suo ufficio alla So.Re.Sa, con alcuni dei protagonisti della vicenda e, in particolare, con Massimo Petrone ed Enrico D’Aiuto, firmando poi la determina di aggiudicazione della gara all’Eupharmed e infine, complimentandosi, il giorno successivo all’aggiudicazione, con Carmine Petrone (padre di Massimo) per il “buon esito” della procedura ad evidenza pubblica.

Per quanto poi specificamente riguarda la RONCETTI, per costei è altrettanto chiaramente emerso che ella non solo fornì al Petrone (Massimo), in più di un’occasione, le rassicurazioni del caso circa la possibilità per l’Eupharmed di prendere parte alla gara pur non avendo i requisiti richiesti dal bando, offrendosi anche di mettere per iscritto, in un parere legale, le ragioni dell’assenza di ragioni ostative; ma, come chiaramente risultato dagli sviluppi istruttori e dibattimentali del giudizio penale, si è strenuamente battuta, in sede di gara, per l’ammissione dell’Eupharmed, controbattendo energicamente ai rilievi delle ditte concorrenti che, per contro, evidenziandone l’assenza dei requisiti, ne reclamavano l’esclusione.

Tutte energie queste -ha correttamente rilevato il requirente- *“profuse nello svolgimento di attività contrarie ai doveri d’ufficio e che pure sono state regolarmente remunerate dalla So.Re.Sa nella retribuzione da essi percepita in quei mesi del 2010. Tali condotte illecite hanno pertanto*

interrotto il nesso sinallagmatico che deve necessariamente sussistere, in un vincolo di corrispondenza biunivoca, tra prestazione e controprestazione, perché la retribuzione di un pubblico dipendente possa ritenersi giustificata". Analogamente, risulta meritevole di adesione, a parere del Collegio, la quantificazione del danno da disservizio proposta dal requirente, commisurata al 10% dello stipendio lordo annuale percepito da TANCREDI e RONCETTI nell'anno 2010 (rispettivamente pari a € 161.759,96 e a € 127.493,74, come comunicato da So.Re.Sa), atteso che le condotte illecite accertate si sono protratte almeno dal marzo 2020 al gennaio 2011 (data di stipulazione del contratto), ovvero in € 16.176 per TANCREDI e in € 12.749 per RONCETTI.

Riguardo, infine, il danno patrimoniale contestato ai convenuti, questo consiste nelle spese sostenute dalla So.Re.Sa per il contenzioso amministrativo, di primo e secondo grado, che l'Amministrazione non avrebbe sostenuto se TANCREDI e RONCETTI non avessero illecitamente operato per l'adozione di provvedimenti amministrativi palesemente illegittimi, come rilevato appunto dal giudice amministrativo che li ha prontamente annullati. Tali costi sono stati inizialmente quantificati dall'Amministrazione in € 14.488 (rimborso del contributo unificato pagato da So.Re.Sa. per il giudizio di primo grado nell'importo di € 2.000 per il ricorso introduttivo e di ulteriori € 2.000 per i motivi aggiunti; contributo unificato versato da So.Re.Sa. per la proposizione dell'appello nell'importo di € 3.000; competenze dell'avvocato difensore per il giudizio di primo grado e per quello di secondo grado nell'importo di € 3.744 lordi per ciascun grado di giudizio). Tale importo va peraltro rimodulato a

seguito delle emergenze documentali acquisite in esecuzione dell'ordinanza n. 75/2025 citata in premessa. Invero, in adempimento ad apposito decreto della P.R. la So.Re.Sa inviava con nota acquisita al prot. 7010 del 20/6/2025: fattura n. 8/2011, relativa all'acconto, presentata dall'Avv. Di Bonito per la difesa nel giudizio di primo grado dell'importo di 3.144 € (e non di 3.744 €, come erroneamente indicato inizialmente a questa Procura), quietanza di pagamento del tesoriere, all'Avv. Di Bonito, delle fatture nn. 8 e 9/2011 (primo e secondo grado) dell'importo complessivo di 6.288 € (pari alla somma di 3.144 € per grado di giudizio), nonché copie dell'F23 di 2.000 €, pari all'importo del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo di primo grado, e dell'F23 di 2.000€, pari all'importo del contributo unificato relativo al ricorso per motivi aggiunti di primo grado (entrambi eseguiti da Intesa S. Paolo il 14/12/2020). Riguardo il contributo unificato relativo al giudizio d'appello, pari a 3.000 €, la So.Re.Sa comunicava di non essere riuscita a recuperare, nei suoi archivi, la documentazione relativa all'avvenuto versamento e ipotizzava in proposito che *“essendo i ricorrenti fornitori abituali di farmaci ed emoderivati del SSR con un fatturato di circa 15 milioni di euro annui, si siano astenuti dal chiedere la ripetizione del versamento del contributo unificato”*. Pertanto, all'esito dell'istruttoria in parola, tale voce di danno è risultata pari ad € 10.288,00.

F. Alla luce degli accadimenti dianzi descritti, può altresì condividersi che l'elemento soggettivo caratterizzante la condotta imputabile ai convenuti, riveste connotazione manifestamente dolosa, poiché con comportamento chiaramente cosciente e volontario TANCREDI e

RONCETTI, approfittando tra l'altro dei ruoli apicali rispettivamente rivestiti, all'epoca dei fatti, in seno all'amministrazione (direttore generale e responsabile degli acquisti), hanno agito -presumibilmente per ragioni personali- in modo tale da ammettere alla gara una ditta palesemente priva dei requisiti di partecipazione e da favorire l'aggiudicazione alla stessa del quantitativo più consistente di flaconi di albumina umana.

Infatti, il giudice penale ha avuto cura di porre in risalto, nella pronuncia di primo grado emessa nel predetto ambito, che all'origine dei contatti con gli imprenditori, dai quali è scaturita l'intesa con i vertici So.Re.Sa, per TANCREDI è il suo rapporto con Carmine Petrone che avrebbe potuto garantirgli sostegno politico e, per RONCETTI, l'obiettivo di ottenere un buon risultato, in termini di prezzo (apparentemente) vantaggioso del farmaco oggetto della procedura di gara. Il tutto, comunque, orientando le proprie azioni in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella richiesta dai ruoli ricoperti, in virtù dei quali essi avrebbero dovuto farsi garanti della trasparenza e della correttezza delle procedure di gara da loro medesimi indetta (TANCREDI) e gestita (RONCETTI, che risultò essere anche componente della commissione di gara), nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e, quindi, della collettività.

La consapevolezza, nonché l'intenzione, di agire *contra legem* è chiaramente deducibile da varie circostanze, quali ad esempio, le conversazioni telefoniche di TANCREDI, con il referente per l'Italia della Biotest (D'Aiuto) per informarlo dell'esclusione da una precedente gara di altra ditta (Grifols) perché priva della necessaria A.I.C. -requisito la cui

necessità era dunque nota- e poi con il Petrone Carmine (padre di Massimo) all'indomani della sofferta aggiudicazione della fornitura di albumina umana per complimentarsi dell'esito positivo della stessa per l'Eupharmed, telefonata quest'ultima nel corso della quale egli si esprimeva dicendo *"ti volevo farei complimenti perché ho chiuso con tuo figlio una cosa molto importante [...]"*. Riguardo la Roncetti, episodio oltremodo eloquente è rappresentato dalla sua pervicace resistenza alle veementi proteste sollevate dalle ditte concorrenti, tutte dotate di A.I.C. per l'albumina umana, il giorno dell'apertura delle buste, e concernenti l'assenza dei requisiti di partecipazione in capo all'Eupharmed; proteste che la dirigente contrastava, pur nella consapevolezza di fare affermazioni prive di fondamento, rappresentando che *"la documentazione è a posto, loro si sono avvalsi della collaborazione di altre aziende, quindi loro sono a posto, così [...]"*, anziché prendere atto della puntualità dei rilievi delle predette imprese ed escludere -di conseguenza- la Eupharmed dalla gara. Chiaramente, siffatte evidenti forzature dovevano servire a dare seguito all'intesa collusiva tra la Eupharmed del gruppo Petrone e la Biotest Italia; intesa che avrebbe portato alla spartizione della fornitura di albumina tra i due soggetti imprenditoriali, con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. Efficacemente, nella sentenza penale di primo grado si rileva, in sintesi sul punto, che *"Tancredi Francesco e Roncetti Lucia hanno volontariamente e consapevolmente partecipato all'alterazione della gara in esame nel ruolo di preposti alla pubblica selezione. Entrambi, quali preposti alla gara, hanno gestito la selezione pubblica del*

contraente in via amministrativa ricoprendo, dunque, una posizione di garanzia volta ad assicurare la trasparenza ed il rispetto delle forme dell'iter amministrativo della gara”, posizione nella quale *“nonostante la carenza dei requisiti per partecipare alla gara della società Eupharmed (ente interposto dei Petrone) -dato quest'ultimo appurato all'esito dell'istruttoria dibattimentale anche sulla scorta delle pronunce dell'A.G amministrativa- hanno assicurato la partecipazione e l'aggiudicazione alla suddetta società avallando la concertazione delle offerte Eupharmed/Petrone-Biotest, così cercando di ottenere un risultato da spendere a livello politico - il Tancredi - ed a livello dirigenziale - la Roncetti - a fronte degli esiti negativi delle pregresse gare So.Re.Sa., tutte andate deserte per gli eccessivi ed allineati prezzi praticati dalle storiche aziende produttrici di albumina, il tutto attraverso la manipolazione della gara”*.

G. Per quanto sin qui osservato, i convenuti vanno ritenuti responsabili a titolo di dolo, delle tre tipologie di danno scaturite dai comportamenti illeciti sin qui descritti, cioè del danno alla concorrenza, quantificato in € 661.944,00, da addebitare a TANCREDI Francesco e RONCETTI Lucia in via solidale, del danno da disservizio, quantificato in € 16.176,00 per TANCREDI e in € 12.749,00 per RONCETTI, nonché del danno patrimoniale, determinato nell'importo di € 10.288,00, da addebitare a TANCREDI Francesco e RONCETTI Lucia in via solidale. Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 4 gennaio 2021 (data in cui la sentenza n. 8006/2020 della Sezione III della Corte d'Appello di Napoli è divenuta irrevocabile) e, sulla somma così

rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con addebito in via solidale ai convenuti, e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA inammissibile la domanda risarcitoria del danno all'immagine;

2- RESPINGE l'eccezione di prescrizione;

3- - CONDANNA, in accoglimento della domanda attorea, TANCREDI Francesco e RONCETTI Lucia al pagamento in favore della So.Re.Sa, delle seguenti somme: in via solidale € 661.944,00 a titolo di danno alla concorrenza, € 16.176,00 per TANCREDI Francesco ed € 12.749,00 per RONCETTI Lucia a titolo di danno da disservizio e in via solidale € 10.288,00 a titolo di danno patrimoniale; somme cui andranno aggiunti rivalutazione monetaria a far data dal 4 gennaio 2021, nonché interessi legali sulla somma così rivalutata a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

4- CONDANNA, altresì, in via solidale le parti soccombenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 C.G.C.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.

Il Cons. estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Il Presidente

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 14/10/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)